

Allegato 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O.

N.

La presente polizza è stipulata tra il

Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 Rho (MI)
C.F e P. IVA 00893240150

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata della polizza:

Dalle ore 24.00 del:	31.03.2023
Alle ore 24.00 del:	31.03.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.03
Frazionamento annuale	

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente; • Tutte le persone fisiche dipendenti e o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, interinali, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti come i singoli volontari non inseriti in associazioni con un proprio status giuridico che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso; • I minori in affidamento all'Amministrazione Comunale nonché i membri delle famiglie affidatarie
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	MAG S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro in serie:	<p>Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.</p> <p>Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> · agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia/S.I.R. <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia/S.I.R. in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Self-Insured Retention (S.I.R.):	Importo per sinistro che l'Assicurato tiene a proprio carico, anche in termini di gestione.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Dipendenti o prestatori di lavoro:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelle per le quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato. <p>Sono parificati a dipendenti i collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Conciliazione:	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28 e smi).
Mediazione:	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28 e smi).
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	<p>Per retribuzione annua lorda si intende la somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente); • Gli emolumenti lordi versati dal Contraente;

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	<ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetti (Parasubordinati) - agli Amministratori • Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro"
Fatturato:	L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633.

Art.2 - Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi,
- eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- qualunque altra attività.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art.1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia sia alla Società, sia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza.

Alla naturale scadenza del contratto, il Contraente si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della presente assicurazione, alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore triennio; tale richiesta dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza. La Società non potrà esimersi dal concedere tale rinnovo.

È, inoltre, facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 (SEI) mesi decorrenti dalla scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **60° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo PEC o email.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, ai sensi del D.M. n. 40 del 18/1/2008, evidenziassero un inadempimento a carico del broker e/o della Società, il medesimo Broker e/o la Società si impegnano a garantire la copertura assicurativa anche durante il decorso delle verifiche effettuate dal contraente ai sensi di Legge. Inoltre il pagamento effettuato dal contraente direttamente all' Agenzia delle Entrate Riscossioni costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art.5 - Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 6 - Recesso per sinistro

Fino al sessantesimo giorno dal pagamento di un sinistro o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con PEC. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta PEC.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con PEC o mail indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e relative penali

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 10,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo.

Art.11 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.12 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A., con sede legale in Roma, delle Tre Madonne n.12 iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società MAG S.p.A., e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 15 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, applicata al premio imponibile, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Contraente.

- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m) Ai sensi dell'Art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari

La Società Assicuratrice in relazione all'affidamento del presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 16 - Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 17 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art.18 - Foro competente

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.19 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese) per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, rivalutazione e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione; la Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) e punto 2) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

b) Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 209/2005;

- in conseguenza di danni sofferti - in qualunque luogo - da terzi e/o prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222/1984 ss.mm.ii. o di altre similari vigenti disposizioni e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell' ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs n. 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

Art. 3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art.4 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio qualora operi nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi rimangono considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o di servizio o laddove non operi nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato:
 - in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali
 - dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. - Polizia Locale - di armi e relativo munizionamento
 - in qualità di organizzatore di eventi o manifestazioni con impiego di fuochi d'artificio;
6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o amianto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto o amianto;
8. derivanti da campi elettromagnetici;
9. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
10. connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
11. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, terrorismo, atti di sabotaggio.

Art.6 - Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, tensostrutture e tendostrutture, palloni pressostatici, parcheggi, parchi e giardini, aree a verde in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso di statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato.
3. La responsabilità civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
4. La responsabilità civile per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
5. La responsabilità civile per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia e /o portate dall'Assicurato.
6. La responsabilità civile derivante da gestione di servizio di infermeria, esclusa qualsiasi responsabilità civile professionale medica e paramedica.
7. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri soci formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni.

8. La responsabilità civile derivante per danni:
 - subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
 - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
9. La responsabilità civile derivante per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
10. La responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
11. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
14. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
15. La responsabilità derivante dalla gestione e manutenzione del verde pubblico, compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.
16. La responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dalla gestione della mensa aziendale, catering, ristoranti, spacci, bar e foresterie compresi i rischi conseguenti alla somministrazione dei cibi e bevande. L'assicurazione è prestata altresì per la responsabilità derivante dalla proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
17. La responsabilità civile per danni derivanti direttamente o indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, movimenti tellurici e calamità naturali in genere, avente come causa un evento naturale e non, nei limiti di quanto previsto all'art. 2, sezione 4.
18. La responsabilità civile per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
19. Premesso che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura,

attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani e disabili presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato, compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse. In relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Enti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori, salvo quanto previsto ai punti 3) e 14) del presente articolo, nonché dal punto 4) del successivo articolo 8.

20. La responsabilità civile derivante dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine ma con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio, giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo.
21. La responsabilità civile per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anni di età.
22. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione.
23. La responsabilità civile in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico.
24. La responsabilità civile per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da

furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato, nel limite di quanto previsto all'Art. 2 sezione 5 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

25. La responsabilità civile in relazione all'impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'assicurato e non, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali.
26. La responsabilità civile derivante da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, isole ecologiche, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
27. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale.
28. La responsabilità civile derivante da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato.
29. La responsabilità civile derivante dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
30. La responsabilità civile derivante dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Si precisa che essendo la gestione affidata a terzi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi.
31. La responsabilità civile per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato.
32. La responsabilità civile derivante dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente.
33. La responsabilità civile derivante da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
34. La responsabilità civile derivante da proprietà di acquedotti. Si precisa che essendo la gestione affidata a terzi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi.
35. A parziale deroga del punto 5) dell'Art. 5 Esclusioni, la responsabilità civile per i danni che derivino dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l'esclusione dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

36. La responsabilità civile per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.
37. La responsabilità civile derivante dall'esercizio di trasporti sociali, (alunni, disabili, anziani ecc.) compreso il rischio della committenza.

Art. 7 - Responsabilità civile personale

La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della Responsabilità Civile personale - escluse le perdite patrimoniali - dei sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:

- a) degli Amministratori e del Segretario Comunale, l'eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza;
- b) di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati;
- c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari di servizio civile, volontari di Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, soci di associazioni senza scopo di lucro, stagisti, allievi, tirocinanti, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. n. 274/2000 e D.M. 26/2001;
- d) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 2016/679.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere, anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

In deroga all'art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.

Art.8 - Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. Attività Socio-assistenziali: La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto.

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. E' esclusa qualsiasi responsabilità civile professionale medica e paramedica, nonché la responsabilità derivante dalla gestione di case di riposo.

2. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.

3. Committenza auto: la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

4. Committenza lavori: la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

5. Condotture ed impianti sotterranei: la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.

6. Corsi e manifestazioni: la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.

7. Cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

8. Farmacie e dispensari farmaceutici: la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

9. Furto: la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

10. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

11. Inquinamento accidentale: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

12. Interruzione di attività: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.

13. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

14. Parcheggi: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi (inclusi i dipendenti dell'Assicurato), escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.

15. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.

16. RC Personale: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

17. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura, traboccamento, occlusione di tubazioni e condutture.

18. Scuole ed attività parascolastiche: la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole e/o di servizi parascolastici destinati alla scolarità, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, degli accompagnatori, degli organi collegiali e la Responsabilità

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

19. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

20. Tutela del territorio e protezione civile: la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

21. Vigilanza: la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

22. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato.

SEZIONE 4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi da quando l'ufficio competente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Franchigia in S.I.R. (Self Insured Retention) - e gestione sinistri, liquidazione del danno e gestione delle franchigie

Le garanzie di polizza sono prestate solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi:

- l'importo della Self Insured Retention (S.I.R.) prevista nel riepilogo di cui alla Sezione 5 per i danni a persone;
- l'importo della franchigia frontale prevista nel riepilogo di cui alla Sezione 5 per i danni a cose.

In caso di sinistro che coinvolga sia danni a cose che danni a persone verrà applicata la condizione (S.I.R. o franchigia) della componente del danno economicamente prevalente.

Si conviene pertanto che:

A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, l'ufficio competente dell'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri), provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri, in relazione ai quali restano a carico del Contraente le spese di difesa e/o di conciliazione.

L'ammontare della S.I.R. resta a carico dell'Assicurato a titolo di importo assoluto.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della S.I.R.. Nel caso in cui la richiesta, inizialmente riferibile ad importi sottostanti la S.I.R., venisse in seguito precisata e/o rideterminata in cifra superiore all'importo della predetta S.I.R., la gestione sarà assunta dalla Società, che manterrà i medesimi fiduciari incaricati dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati e che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate, oltre a quelle maturande.

B. In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della S.I.R. prevista in polizza, la Società provvederà alla gestione e definizione dello stesso mediante la propria struttura e con oneri a proprio carico nei termini previsti dal presente articolo e al successivo art. 3 (Gestione delle vertenze di danno e spese legali); in caso di acquisizione di formale disponibilità

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

transattiva dal danneggiato la relativa liquidazione al danneggiato potrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa acquisizione di benessere da parte dell'Assicurato. Nessuna definizione/transazione/liquidazione stragiudiziale potrà essere conclusa dalla Società senza il preventivo assenso scritto da parte della Contraente.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste e dell'importo relativo alla S.I.R., nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Qualora il sinistro, inizialmente riferibile ad importi superiori alla S.I.R., venisse in seguito ed all'esito della gestione precisato e/o rideterminato in cifra inferiore, la Società provvederà alla liquidazione del danno al danneggiato, e tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa.

Con cadenza trimestrale, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l'indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse cessare per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati possano denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla S.I.R. non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Art. 2 bis - Gestione dei sinistri in S.I.R. (Self Insured Retention)

La Società prende atto che la Contraente intende affidare in appalto a soggetto terzo la gestione dei sinistri di importo inferiore alla S.I.R. prevista dal contratto e che tale soggetto si avvarrà, per la suddetta attività, di Professionisti e Tecnici dallo stesso designati in accordo con la Contraente e si impegna sin da ora a riconoscere l'operato di tale appaltatore e dei Professionisti di cui lo stesso si avvale.

La contraente si impegna ad informare la Società della data di avvio del predetto appalto la gestione dei sinistri di importo inferiore alla S.I.R..

A parziale rettifica di quanto previsto dal precedente art. 1 (obblighi in caso di sinistro), la Contraente dall'attivazione dell'appalto è esonerata dalla denuncia alla Compagnia dei sinistri il

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

cui importo presunto sia al di sotto del 75% dell'importo della S.I.R.. Laddove la richiesta, inizialmente riferibile ad importi contenuti entro il limite di cui sopra, venisse in seguito precisata e/o rideterminata in cifra superiore, la Contraente è tenuta ad inoltrare la denuncia alla Società mettendo a disposizione della stessa tutta la documentazione istruttoria. Per tali sinistri non opera il termine di 30 giorni previsto dal precedente art.1 e, pertanto, la Società non potrà eccepire la tardiva denuncia e si obbliga a ritenerli in copertura e ad assumerne la gestione.

La Contraente è tenuta a comunicare cautelativamente alla Società i sinistri il cui importo presunto sia superiore al 75% della S.I.R. sebbene inferiore all'importo della stessa. La gestione di tali sinistri sarà effettuata dall'appaltatore per conto della Contraente, finché la pretesa risarcitoria venga quantificata/determinata al di sotto della S.I.R. e la Società riceverà la comunicazione ai soli fini informativi, astenendosi da qualsiasi attività. Tali sinistri non verranno computati all'interno delle statistiche sinistri elaborate dalla Società.

La Società potrà chiedere, per tali sinistri, di essere informata dell'andamento degli stessi e della relativa gestione.

Laddove la richiesta, inizialmente riferibile ad importi contenuti entro il limite di cui sopra, venisse in seguito precisata e/o rideterminata in cifra superiore, la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Società, mettendo a disposizione della stessa tutta la documentazione istruttoria. Per tali sinistri si conviene tra le parti che la prima comunicazione cautelativa verrà considerata quale denuncia e, pertanto, la Società non potrà eccepire la tardiva denuncia e si obbliga a ritenerli in copertura e ad assumerne la gestione.

In tutti i casi di cui sopra, laddove la richiesta, inizialmente riferibile ad importi contenuti entro la S.I.R. prevista dal contratto, venisse in seguito precisata e/o rideterminata in cifra superiore, la gestione sarà assunta dalla Società, che si impegna ad incaricare quali propri fiduciari i Professionisti incaricati dall'appaltatore, acquisendo e riconoscendo le attività dagli stessi poste in essere sino a quel momento ed assumendone i relativi oneri.

Le spese (legali e peritali) sostenute per la gestione di tali sinistri sono interamente a carico della Società.

Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

nomina in tempi utili di tali soggetti.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive o per intero (stragiudiziali o giudiziali), come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società previa comunicazione al Contraente a mezzo PEC.

Decorsi 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del Contraente:

- qualora non venissero sollevate dal Contraente eccezioni scritte di sorta, la Società sarà libera di provvedere nei termini preventivamente comunicati;
- qualora venissero sollevate dal Contraente eventuali eccezioni scritte su proposte transattive o per intero della Società, laddove tali eccezioni non fossero condivise dalla Società medesima, quest'ultima rimetterà la gestione del sinistro nelle mani del Contraente rimanendo comunque impegnata nei limiti dell'offerta da essa proposta e preventivamente comunicata.

La Società, anche per i sinistri di importo inferiore a franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

La Società provvederà, con cadenza semestrale, a quantificare l'importo delle franchigie e/o scoperti dovuti dal Contraente, che dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre 90 gg. dalla richiesta.

Art.4 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti di dipendenti, direttori, dirigenti e amministratori dell'Amministrazione di ogni livello e comunque nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso di dolo giudizialmente accertato, oppure salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertati dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ogni persona lesa ed € 10.000.000,00 per danni a cose.
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona lesa.
Sinistri in serie	€ 10.000.000,00

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.2 - Franchigia frontale/S.I.R.

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una S.I.R. di € 10.000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Art.3 - Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

In presenza di più e diverse franchigie e/o scoperti verrà applicata una sola volta quella maggiore applicabile. In caso di sinistri in serie la franchigia/SIR verrà applicata una sola volta.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto	I massimali di polizza, fatto salvo laddove diversamente previsto	S.I.R. € 10.000,00
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo € 1.000,00, massimo € 5.000,00 per sinistro
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 2)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuna franchigia/SIR/scoperto
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuna franchigia/SIR/scoperto
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1.1)	€ 250.000,00 per e per periodo assicurativo	S.I.R.

Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 3)	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	S.I.R.
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 4)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	S.I.R.
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 7)	€ 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	S.I.R.
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 9)	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	S.I.R.
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 10)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	S.I.R.
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 11)	€ 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	S.I.R.
Danni derivanti direttamente o indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, movimenti tellurici e calamità naturali in genere, avente come causa un evento naturale e non (sez.3, Art.6, punto 15)	€ 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 15.000,00
Danni da rimozione veicoli	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	S.I.R.

Art.4 - Calcolo del premio

Il parametro annuale per il calcolo del premio è la retribuzione annua lorda, come definita all'Art.1 della SEZIONE 1:

Parametro per il calcolo del premio	Tasso finito pro-mille	Premio finito
Retribuzione annua lorda € 7.077.000,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>

Art.5 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

CLAUSOLA NO CLAIMS BONUS (Opzione migliorativa)

Premesso che il "rapporto tecnico (sinistri/premi)" di ogni annualità assicurativa (da intendersi 12 mesi solari continuativi) è il risultato della somma degli indennizzi liquidati più i sinistri denunciati ma non ancora pagati, diviso il premio imponibile di polizza, la Società riconosce al Contraente una compartecipazione al buon andamento della copertura nella misura di seguito riportata, da liquidarsi entro tre mesi da ogni scadenza annuale di polizza tramite bonifico bancario o assegno circolare bancario:

- Rapporto S/P pari a 0 = Bonus 20%
- Rapporto S/P pari o inferiore a 20% = Bonus 10%
- Rapporto S/P pari o inferiore a 35% = Bonus 5%

Resta inteso che in presenza di rapporto tecnico superiore al 35 % non verrà riconosciuta alcuna partecipazione agli utili.

Il Contraente potrà richiedere, in alternativa alla liquidazione in proprio favore, di utilizzare le somme realizzate a titolo di Bonus per il rimborso di franchigie ad esso eventualmente addebitate.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Allegato A al Capitolato/polizza

ELEMENTI ESSENZIALI PER DISCIPLINARE DI GARA

**SERVIZIO ASSICURATIVO
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
COMUNE DI RHO (MI)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O.**

LOTTO UNICO

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito anche Codice) è la Dott.ssa Emanuela Marcocchia - Direttore Area 1 Affari Generali, Personale e Organizzazione del Comune di Rho.

2. NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa del Comune di Rho (MI) inerente la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro RCT/O.

Categoria di Servizio: Cat. 6 - Servizi assicurativi CPV 66516400-4.

CIG:

Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici, l'appalto è un unico lotto in quanto corrispondente ad un'unica copertura assicurativa.

La Polizza avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/03/2023 con scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2026.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi del Comune di Rho (MI).

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nella documentazione di gara e nel capitolato di polizza (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti e modalità previsti).

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente o in coassicurazione secondo quanto più avanti previsto devono fornire offerta per la copertura del rischio oggetto della presente procedura in misura pari al 100%.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 34 della determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.

3. PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella **"aperta"** ai sensi degli art. 3, lettera sss), e art. 60, comma 1, del Codice mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente documento e secondo le disposizioni del summenzionato Codice.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore totale dell'appalto a base di gara, per il periodo di validità del contratto è il seguente:

Servizio Assicurativo	Importo annuale	Importo Triennale
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro	€ 250.000,00	€ 750.000,00
IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO		€ 750.000,00

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0
A) + B) Importo complessivo a base di gara	€ 750.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a € 750.000,00 è comprensivo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I costi della sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di polizza e nei relativi allegati.

L'intervento è finanziato con risorse proprie del Comune di Rho.

5. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto (escluse le eventuali opzioni/proroghe) è fissata dalle ore 24:00 del 31.03.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.03.2026, con frazionamento annuale del pagamento del premio e con esclusione del tacito rinnovo.

Il contratto sarà rescindibile a termini dei corrispondenti articoli del Capitolato di polizza.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.

6. OPZIONI E RINNOVI

6.1 Rinnovo

Alla naturale scadenza del contratto, il Contraente si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della presente assicurazione, alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore triennio (OPZIONE RIPETIZIONE periodo di assicurazione 31.03.2026 al 31.03.2029).

6.2 Proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Ente committente si riserva pertanto, entro la data di scadenza del contratto, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle medesime condizioni economiche e normative vigenti al momento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo lordo complessivo massimo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al presente articolo, è di € 1.625.000,00 - oneri per rischi interferenziali pari a 0 (zero) (importo valido ai fini acquisizione CIG).

Importo Triennale	Rinnovo triennale	Proroga tecnica - 6 mesi
€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 125.000,00
l'importo lordo complessivo massimo dell'appalto		€ 1.625.000,00

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

7. CLAUSOLA BROKER E PAGAMENTI

Il Comune di Rho ha affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A..

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle imprese con le quali verrà stipulato il contratto di alla presente gara in misura pari al 2,00% (Percentuale sui premi imponibili).

La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alla Compagnia e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per il Comune di Rho.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi art. 37 del d.l. 3.5.2010 n. 78 conv. In l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010.

8.1 AVVERTENZA - RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD'S ITALIA

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte dell'Ufficio del Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A. (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati:

- ✓ denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- ✓ nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P. IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti dell'Ente committente). N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a)** iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. - Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b)** Possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per i quali si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- c)** Detenere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, oppure operare in regime di libera prestazione di servizi (LPS) nel rispetto della vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa (in caso di partecipazione di Società in libera prestazione di servizi, l'istanza di partecipazione dovrà essere tassativamente corredata della indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione dei contratti e dei sinistri).

I suddetti requisiti, nel caso di partecipazione in R.T.I. devono essere posseduti in proprio da ciascuna Concorrente partecipante.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Pena l'esclusione della procedura, l'operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

- d) **Avere realizzato una raccolta premi complessiva**** nel ramo danni nel triennio 2020/2021/2022, pari almeno a € 10.000.000,00;

oppure, in alternativa

- e) **possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB**** rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Nel caso di R.T.I. il requisito:

- di cui al punto d) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso
- di cui al punto e) deve essere posseduto in proprio da ciascun componente del raggruppamento.

Per la comprova del requisito d) la Stazione Appaltante acquisisce copia dei bilanci o gli estratti dei bilanci, recanti l'indicazione della raccolta globale premi rami nel triennio considerato nel ramo oggetto di offerta; per il requisito e) la Stazione Appaltante acquisisce copia fotostatica del rating sopra indicato rilasciato dagli organismi indicati, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio siglata dall'O.E. che ne attesti la conformità all'originale.

Tali requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti, in ragione di quanto previsto all'art. 83 comma 5 del Codice, al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile e con personale, esperienza e organizzazione aziendale adeguati al settore oggetto di gara, i requisiti vengono posti in relazione, non al valore dell'appalto, ma ai massimali/somme/capitali complessivamente assicurati e al periodo di tempo, anche oltre la scadenza contrattuale, per il quale il concorrente deve garantire la prestazione richiesta dai contratti.

Ciò detto, i requisiti di cui sopra sono stati determinati in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori oggetto di gara. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

9.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

f) Aver stipulato nel triennio 2020/2021/2022, almeno 5 contratti aventi ad oggetto il servizio assicurativo RCT/O con amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di durata non inferiore a 12 mesi.

Nel caso di R.T.I. il requisito di cui al punto f) deve essere posseduto in proprio da ciascuna impresa partecipante.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito esclusivamente in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali, altri atti diversi dalla copertura del rischio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in favore dell'Impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione:

Parametro	Punteggio massimo
Offerta tecnica (accettazione del C.S. o varianti)	70 punti
Offerta economica (prezzo)	30 punti
Totale	100 punti

Per il calcolo dei punteggi, sia tecnici che economici, verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale senza arrotondamento.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

Dove:

PTOT = punteggio totale

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica.

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà tassativamente riguardare l'intero lotto; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata mediante pec e contestualmente sulla Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, previa comunicazione ai concorrenti via pec e tramite piattaforma.

11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche è demandata, ad una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Punteggio massimo conseguibile: 70 punti.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella riportante gli specifici criteri di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi.

Nella colonna "Tipologia di Punteggio" vengono identificati con la lettera T i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; con la lettera D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N.	LOTTO UNICO - POLIZZA RCT/O CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX 70	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1	Eliminazione clausola di recesso per sinistro (art.6)	+ 15	T
2	Inserimento clausola "No Claims Bonus" come da appendice al capitolato	+ 15	T
3	Diminuzione della S.I.R. 3.a) ad € 7.500,00 3.b) ad € 5.000,00	+ 10 + 15	T
4	Aumento dei massimali per sinistro (RCT/RCO/Sinistri in serie) ad € 15.000.000,00	+ 5	T
5	Raddoppio limite di risarcimento per "danni da inquinamento accidentale"	+ 5	T
6	Varianti migliorative (max 3) a testo libero (da 0 fino ad un massimo di 5 punti per ciascuna variante migliorativa, attribuiti discrezionalmente in funzione dell'effettivo e concreto miglioramento della copertura assicurativa)	+ 15	D
7	Varianti peggiorative (max 2) a testo libero (da - 0 fino ad un massimo di - 15 punti per ciascuna variante peggiorativa, attribuiti discrezionalmente in funzione dell'effettivo e concreto peggioramento della copertura assicurativa). <u>Le varianti peggiorative NON potranno riguardare l'aumento della SIR e se apposte in tal senso verranno considerate come NON apposte.</u>	- 30	D

Relativamente alle varianti migliorative e peggiorative a testo libero offerte, il punteggio verrà attribuito come segue: la Commissione, all'unanimità, valutato l'effettivo concreto

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

miglioramento/peggiornamento della copertura assicurativa in dipendenza della variante proposta, attribuisce un coefficiente da 0 ad 1, tenuto conto delle varianti presentate, come da seguente tabella:

VARIANTI MIGLIORATIVE		VARIANTI PEGGIORATIVE	
Nessun miglioramento concreto	0	Nessun peggioramento concreto	0
Lieve miglioramento	0,25	Lieve peggioramento, poco significativo	0,25
Discreto miglioramento	0,50	Peggioramento che incide sulla copertura assicurativa riducendola sensibilmente	0,50
Buon miglioramento	0,75	Peggioramento che incide sulla copertura assicurativa, riducendola in modo deciso	0,75
Ottimo miglioramento	1	Peggioramento che incide fortemente sulla copertura assicurativa, riducendola notevolmente.	1

Tale coefficiente, individuato per ciascuna variante migliorativa e/o peggiorativa proposta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per la variante (migliorativa/peggiorativa) presa in esame, determinando in tal modo il punteggio massimo da aggiungere (per le varianti migliorative) o sottrarre (per le varianti peggiorative).

Nel caso in cui il concorrente non apporti la miglioria proposta per ciascun elemento saranno attribuiti 0 (zero) punti.

Laddove il concorrente non indichi nulla nella scheda di offerta tecnica resterà valido quanto previsto nel Capitolato e saranno attribuiti 0 (zero) punti.

Ulteriori prescrizioni relative all'Offerta Tecnica: Clausole sanzioni internazionali (clausole OFAC) - Esclusione Rischio Cyber - Esclusione Malattie trasmissibili.

Premesso che i Capitolati Tecnici di gara contengono apposite clausole denominate Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, di proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dai Capitolati Tecnici di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi. Tali differenti clausole non saranno considerate varianti peggiorative.

Analogamente, per le Clausole di esclusione del Rischio Cyber e malattie trasmissibili, laddove presenti nei capitolati, è consentito agli Operatori Economici (O.E.), di proporre formulazioni differenti ad integrazione o sostituzione di quanto già previsto dai Capitolati Tecnici di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi. Tali differenti clausole non saranno considerate varianti peggiorative.

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun concorrente sarà determinato dalla somma algebrica dei sub-punteggi sopra indicati.

11.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti, così attribuiti.

All'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati **30 punti** (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE_i = C_i * 30$$

$$C_i = P_{min}/P_i$$

dove

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

C_i = coefficiente delle prestazioni dell'offerta i /esima (valore variabile tra 0 e 1)

PE_i = punteggio economico relativo all'offerta in esame

P_i = premio offerto dal concorrente in esame

P_{min} = premio offerto più basso tra tutti quelli offerti.

Sono ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d'asta.

Qualora la scheda di offerta economica preveda l'indicazione anche degli importi di premio per singole partite/categorie/gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

12. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.